



**PROVINCIA
DI PARMA**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 105 del 28/04/2022

Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE "AEMILIA". - CORTE DI CASSAZIONE. - TUTELA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA DI PARMA QUALE PARTE CIVILE E INTEGRAZIONE INCARICO PER LA RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE. - INCARICHI LEGALI.

IL VICE-PRESIDENTE

Visto il Decreto Presidenziale n. 8 del 24/01/2022;

Premesso:

che presso il Tribunale di Reggio Emilia si è svolto il procedimento penale denominato "Aemilia", a carico di oltre 200 soggetti imputati, a vario titolo, di avere partecipato all'associazione mafiosa denominata "ndrangheta", autonomamente operante da anni nel territorio emiliano, e/o di avere posto in essere reati con lo scopo di agevolare l'attività della suddetta associazione o comunque condotte delittuose connesse o collegate ai predetti reati;

che il sodalizio, ritenuto legato alla cosca "Grande Aracri" di Cutro, risultava operare anche nel territorio della Provincia di Parma;

che in considerazione del disvalore delle condotte delittuose ascrivibili agli imputati e del prevalente interesse della Provincia di Parma ad essere risarcita di tutti i danni, di qualsivoglia natura, arrecati al patrimonio ed all'immagine dell'Ente e preso atto, come da verbale di seduta congiunta tenutasi il 29/03/2016 tra Assemblea dei Sindaci e Consiglio Provinciale, della proposta, presentata dal Presidente e dal Consigliere all'epoca Delegato e condivisa dall'Assemblea dei Sindaci, la Provincia stessa riteneva opportuno costituirsi parte civile nel procedimento penale di

che trattasi;

Dato atto:

che la suddetta costituzione di parte civile veniva promossa, sempre nell'interesse dell'Ente per la difesa delle proprie ragioni, intervenendo nel giudizio penale di cui in premessa, ai sensi degli artt. 74 e ss. del c.p.p., anche al fine di ottenere un congruo risarcimento con riferimento anche all'avvenuta lesione del proprio decoro e della propria immagine;

che per la tutela delle ragioni dell'Ente, con Decreto Presidenziale n. 93 del 12/04/2016, in esito ad idonea procedura comparativa esperita mediante l'acquisizione di preventivi di spesa presso n. 4 (quattro) legali, esito riportato nel verbale del 06/04/2016 agli atti dell'Ufficio Legale, veniva incaricata l'Avv. Matilde Rogato del Foro di Parma, con Studio attualmente sito a Parma, in Via Goito n. 16;

Preso atto:

che il primo grado di giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, si concludeva favorevolmente per la Provincia di Parma, con la condanna degli imputati ed il riconoscimento, a favore dell'Amministrazione, di una somma dovuta a titolo di provvisoria pari a €. 300.000,00.=, come anticipato via mail dal suddetto difensore con nota dell'01/11/2018 e come stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia, dal quale promanano la Sentenza n. 1154 del 31/10/2018, resa in esito al giudizio abbreviato richiesto da alcuni imputati, e la Sentenza n. 1155 sempre del 31/10/2018, resa in esito al giudizio ordinario esperito per i rimanenti imputati, entrambe depositate presso la Cancelleria Penale del menzionato Tribunale;

che i condannati promuovevano appello avverso le precitate Sentenze nn. 1154/2018 e 1155/2018 del Tribunale di Reggio Emilia, come comunicato dall'Avv. Matilde Rogato, difensore dell'Ente, da ultimo con nota di posta elettronica del 07/01/2020;

che le Sentenze in parola, indipendentemente dallo svolgimento dell'appello, risultavano e risultano tuttora comunque provvisoriamente esecutive;

che l'Ente dava luogo alla propria costituzione in giudizio, in qualità di parte civile, anche nella fase d'appello, sempre al fine della tutela del proprio decoro e della propria immagine ed alla luce della somma provvisoria risarcitoria di €. 300.000,00.= già riconosciuta dalle menzionate Sentenze nn. 1154/2018 e 1155/2018 del Tribunale di Reggio Emilia, avvalendosi sempre dell'Avv. Matilde Rogato di Parma, formalmente investita del relativo mandato a mezzo Decreto Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, nel quale veniva altresì contemplato il potere di dar corso a tutte le attività necessarie per la riscossione della somma di €. 300.000,00.=, riconosciuta alla Provincia

di Parma a titolo di provvisoria dal Tribunale di Reggio Emilia;
che anche il processo d'appello, radicato presso la Corte d'Appello di Bologna, terminava favorevolmente per la Provincia di Parma in quanto, pur a fronte della parziale riforma di quanto deciso nel primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia, la decisione dell'appello stesso non inciderebbe in alcun modo sul risarcimento riconosciuto dal Tribunale precitato alla Provincia di Parma, che veniva confermato dalla Corte d'Appello di Bologna, come si evince dalla nota di posta elettronica del 18/12/2020 inviata dal difensore dell'Amministrazione, Avv. Matilde Rogato di Parma;

che alcuni dei condannati nei precedenti gradi di giudizio promuovevano, avverso l'esito di tale Appello, Ricorso alla Corte di Cassazione, Autorità Giudiziaria innanzi alla quale il procedimento risulta tuttora pendente;

che questa Vice-Presidenza, sentita anche la Dirigenza dell'Ufficio Legale, ritiene opportuno procedere al formale intervento della Provincia di Parma pure nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione, al pari di altre Amministrazioni già determinatesi in tal senso;

che, del pari, questa Presidenza ritiene comunque necessario procedere oltre, anche esecutivamente, per l'introito del risarcimento riconosciuto in primo grado e confermato in Appello a favore della Provincia di Parma, in ragione di €. 300.000,00.=-;

Considerato:

che essendo la fase d'appello risultata particolarmente impegnativa e caratterizzata da diverse udienze, della somma indicata nel Decreto Presidenziale n. 2/2020 e impegnata con Determina n. 9/2020, dopo il saldo delle spettanze dovute all'Avv. Rogato per l'attività svolta nel procedimento d'appello medesimo, sono rimasti disponibili per l'esecuzione €. 1.554,80.= residui, insufficienti rispetto alle complesse attività da compiere per l'esecuzione stessa che prevedono, ancor prima della procedura di riscossione giudiziale coatta propriamente intesa, l'individuazione di beni effettivamente aggredibili;

che si rende pertanto necessario, contestualmente al conferimento dell'incarico per la tutela dell'Ente innanzi alla Corte di Cassazione, integrare l'incarico di cui al suddetto Decreto Presidenziale n. 2/2020 a suo tempo conferito all'Avv. Matilde Rogato di Parma, onde consentire alla suddetta professionista, in continuità con il mandato già espletato in primo grado ed in appello per la tutela delle ragioni dell'Ente, l'esperimento di tutte le attività necessarie, anche esecutive e/o prodromiche nonché successive alle stesse, finalizzate a consentire alla Provincia di Parma l'introito della provvisoria riconosciuta dal Tribunale di Reggio Emilia e dalla Corte d'Appello di

Bologna;

Precisato:

peraltro che la prestazioni di cui trattasi non sono acquisibili ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Dato atto:

che, in esito a ricognizione, l'attuale dotazione organica dell'Ente non risulta annoverare al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere gli incarichi di che trattasi, innanzi alla Corte di Cassazione ed al Giudice dell'Esecuzione, posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi pertanto la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni esperti in materia;

Viste:

- la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza, connotati che, di norma, risultano pertanto non in linea con l'adozione di procedure comparative finalizzate al conferimento dell'incarico stesso;

- altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.";

Visto inoltre:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e modificato con Atto C.P. n. 36 del 30/09/2021, nonché l'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018; Albo in seguito implementato perchè destinato, come specificato nell'Avviso Pubblico precitato, a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, dell'Avviso stesso;

Considerato:

che la tutela delle ragioni dell'Ente anche nella fase in corso innanzi alla Corte di Cassazione riveste profili di estrema delicatezza, rendendo quantomai opportuno affidarsi ad un professionista che, investito della conoscenza degli aspetti circostanziali e processuali della vicenda, possa tutelare al meglio la posizione della Provincia di Parma anche sotto il profilo dell'immagine dell'Amministrazione, ai fini dell'incarico di che trattasi è stato individuato l'Avv. Andrea Salustri di Roma, con Studio ivi sito in Viale Giuseppe Mazzini n. 131, come verbalmente assentito anche dal Dirigente del Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza;

Rilevata pertanto:

l'opportunità di affidare l'incarico legale di tutela dell'Ente, nel procedimento in parola, all'Avv. Andrea Salustri di Roma, Cassazionista contemplato tra i Penalisti dell'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma" di cui sopra ed al quale inoltre la Provincia di Parma, in ordine al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 6 del precitato "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni" dell'Ente, non risulta avere mai conferito incarichi;

Ritenuto:

di confermare inoltre l'incarico a suo tempo già conferito all'Avv. Matilde Rogato di Parma con Studio attualmente sito a Parma, in Via Goito n. 16, nella prospettiva di dover proseguire tutte le attività necessarie per la riscossione della somma di €. 300.000,00.=, riconosciuta alla Provincia di Parma a titolo di provvisoria dal Tribunale di Reggio Emilia e dalla Corte d'Appello di Bologna, evidenziando peraltro nuovamente che la tutela della Provincia di Parma, come detto affidata in primo grado ed in appello all'Avv. Matilde Rogato del Foro di Parma, ha sortito un esito decisamente favorevole, con appunto il riconoscimento alla Provincia stessa di una somma di €. 300.000,00.= a titolo di provvisoria;

che l'Avv. Andrea Salustri di Roma risulta come detto regolarmente iscritto nel predetto Albo recante "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", avendo presentato la documentazione prescritta accompagnata da regolare domanda, assunta a protocollo dell'Ente al n. 24609 del 20/09/2018;

che, come noto, anche l'Avv. Matilde Rogato risulta regolarmente iscritta nel predetto Albo recante "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", avendo presentato la documentazione prescritta accompagnata da regolare domanda, assunta a protocollo dell'Ente al n. 29939 del 13/11/2018;

che le Linee Guida ANAC n. 12, approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24/10/2018, al paragrafo 3.1.4, propendono in ogni caso per l'affidamento diretto dell'incarico legale, a maggior ragione nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale di affidamento, che si siano oltretutto positivamente già conclusi;

Ritenuto altresì:

pertanto di confermare, per la tutela della Provincia di Parma, nella fase esecutiva finalizzata alla riscossione della provvisionale riconosciuta all'Ente in ragione di €. 300.000,00.= di cui in premessa, l'Avv. Matilde Rogato del Foro di Parma, con Studio attualmente sito a Parma, in Via Goito n. 16, esperta di diritto civile e penale, già individuata quale difensore dell'Ente per il primo grado di giudizio in esito ad idonea procedura comparativa, nonché in appello, per le richiamate ragioni di continuità;

di conferire all'Avv. Andrea Salustri di Roma, con Studio ivi sito in Via Giuseppe Mazzini n. 131, le facoltà di legge inerenti il proprio mandato innanzi alla Corte di Cassazione;

di confermare altresì, all'Avv. Matilde Rogato di Parma, per le medesime ragioni già riportate nel Decreto Presidenziale n. 2/2020, il mandato di proseguire e/o dar luogo, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a tutte le attività necessarie, anche esecutive, finalizzate ad ottenere da parte della Provincia di Parma il pagamento della provvisionale in parola, riconosciuta in forza delle Sentenze emesse dal Tribunale di Reggio Emilia e dalla Corte d'Appello di Bologna, pari ad €. 300.000,00;

di prevedere, per l'Avv. Andrea Salustri di Roma, per la rappresentanza e la tutela dell'Ente innanzi alla Corte di Cassazione, una spesa presunta di €. 8.140,50.= per le proprie spettanze, oltre a €. 1.221,07.= per spese generali al 15% e ad €. 374,46.= per C.P.A. al 4%, nonché €. 2.141,93.= per I.V.A. al 22% e così, complessivamente, €. 11.877,96.=, secondo quanto dallo stesso comunicato a mezzo preventivo di spesa scritto, agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente;

di prevedere, per l'Avv. Matilde Rogato, per la procedura esecutiva a suo tempo già affidata, un'integrazione di spesa presunta di ulteriori €. 3.500,00.= per le proprie spettanze, oltre a €. 525,00.= per spese generali al 15%, ad €. 161,00.= per C.P.A. al 4% e ad €. 1.500,00.= per spese vive e così, complessivamente, €. 5.686,00.=, secondo quanto dalla stessa comunicato a mezzo nuovo preventivo di spesa scritto, agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente;

Visti:

lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015, in seguito modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

l'Atto di Consiglio Provinciale n. 5 del 17/01/2022, di approvazione del D.U.P. 2022-2024;

l'Atto di Consiglio Provinciale n. 6 del 28/01/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

Considerato:

che il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 è stato approvato con D.P. n. 43 del 22/02/2022;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DECRETA

di conferire l'incarico per la tutela della Provincia di Parma, quale parte civile, innanzi alla Corte di Cassazione del processo di cui in narrativa denominato "Aemilia", all'Avv. Andrea Salustri del Foro di Roma, con Studio ivi sito in Viale Giuseppe Mazzini n. 131, Cassazionista esperto di diritto penale;

di conferire al predetto procuratore le facoltà di legge inerenti il proprio mandato innanzi alla Corte di Cassazione;

di confermare altresì, all'Avv. Matilde Rogato di Parma, già individuata quale difensore dell'Ente parte civile per il primo grado di giudizio, in esito ad idonea procedura comparativa esperita mediante l'acquisizione dei preventivi di spesa presso n. 4 (quattro) legali, nonché, per ragioni di continuità, anche per la fase d'appello, il mandato di proseguire e/o dar luogo, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a tutte le attività necessarie, anche esecutive, finalizzate ad ottenere da parte della Provincia di Parma il pagamento della provvisoria in parola, riconosciuta dalle Sentenze sia del Tribunale di Reggio Emilia che della Corte d'Appello di Bologna nell'ambito del processo "Aemilia", pari ad €. 300.000,00;

di presumere una spesa di complessivi €. 11.877,96.=, quale importo richiesto dall'Avv. Andrea Salustri di Roma, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, processuali e/o stragiudiziali, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di presumere una spesa di ulteriori complessivi €. 5.686,00.=, quale importo richiesto dall'Avv. Matilde Rogato, per la procedura esecutiva a suo tempo già affidata con D.P. n. 02/2020, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenze per non previsti incombenti, processuali e/o stragiudiziali, comunque da comunicarsi previamente da parte della professionista e da approvarsi con successivo atto;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la strutturazione delle lettere d'incarico, allegate in bozze quali parti integranti del presente atto;

di dare atto:

che la spesa totale di €. 17.563,96.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

che l'esigibilità delle obbligazioni avrà luogo entro il 31/12/2022;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Vice-Presidente
(TASSI CARBONI ALESSANDRO)
con firma digitale